



Decreto n° 056 / Pres.

Trieste, 2 aprile 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 14/2002, ART. 40, COMMA 1-BIS. ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 02/04/2020

Siglato da:

DANIELA IURI

in data 02/04/2020

Visto l'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici" il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova la realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale mediante una serie di attività di supporto, quale la consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;

Visto l'articolo 48 della medesima legge che consente all'Amministrazione regionale, tra l'altro, di acquisire e diffondere documentazione e dati inerenti la materia dei lavori pubblici;

Viste le deliberazioni n. 2049 del 15 ottobre 2010, n. 463 del 21 marzo 2013, n. 1431 del 17 luglio 2015, n. 1327 del 15 luglio 2016, n. 1556 del 22 agosto 2017, n. 2257 del 30 novembre 2018 e n. 2005 del 22 novembre 2019, con le quali la Giunta regionale ha approvato le edizioni 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 del prezzario regionale dei lavori pubblici;

Visto l'articolo 5, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 "Legge di stabilità 2019", il quale ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 40 della legge regionale 14/2002, prevedendo che per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, l'Amministrazione regionale si avvalga di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici;

Considerato altresì che lo stesso comma 1-bis prevede che al comitato partecipino i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore, nonché il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale nell'ambito della propria attività d'istituto;

Considerato che, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale", ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale 29/2018, per le finalità previste dall' articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 11, comma 4 della legge regionale 14/2002, il quale prevede che parte delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, venga destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

Preso atto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto edile e dell'impiantistica;

Preso atto della nota n. 14476/LPD del 5 marzo 2019 del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, con la quale sono stati richiesti i dati della rappresentatività, nonché le ulteriori informazioni eventualmente disponibili relative alla presenza e strutturazione delle organizzazioni firmatarie dei CCNL, in ambito regionale;

Preso atto della nota del 13 marzo 2019 della Direzione centrale del lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro, con la quale sono stati trasmessi i dati dimensionali disponibili, riferiti alle organizzazioni datoriali;

Preso atto che è stata fornita preventiva informazione alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Viste le leggi regionali 27 dicembre 2019 n. 24 "Legge di stabilità 2020" e 27 dicembre 2019 n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022", nonché il Bilancio finanziario gestionale 2020;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 277 del 28 febbraio 2020;

Decreta

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici.

2. Il Comitato svolge attività di consulenza e supporto tecnico nella redazione e aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, quale strumento informativo per l'edilizia e le infrastrutture, anche in formato informatico, al fine di favorirne il massimo utilizzo attraverso metodi e strumenti elettronici di progettazione e modellazione delle costruzioni.

3. Il Comitato è così composto:

- dal Direttore del Servizio competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- da otto funzionari regionali di categoria D, individuati su indicazione delle Direzioni centrali competenti in materia di lavori pubblici, edilizia, patrimonio immobiliare, ambiente, viabilità, agricoltura, foreste, protezione civile;
- da due tecnici individuati su indicazione, uno ciascuna, delle società partecipate Autovie Venete s.p.a. e FVG Strade s.p.a.;

- da sette tecnici individuati su indicazione, uno ciascuna, delle seguenti organizzazioni, rappresentative nel settore delle costruzioni:

- a) ANCE FVG - Associazione regionale degli industriali delle costruzioni;
- b) Confartigianato Imprese FVG;
- c) Associazione piccole e medie industrie - Confapi del FVG;
- d) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - CNA regionale FVG;
- e) Confcooperative del FVG;
- f) Lega delle cooperative del FVG;
- g) Assisital - Associazione nazionale costruttori di impianti;

- da due tecnici individuati su indicazione, uno ciascuna, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Venezia Giulia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e Udine;

- da quattro tecnici individuati su indicazione dell'Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia Giulia;

- da sei tecnici individuati su indicazione, uno ciascuno, della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri, della Federazione regionale degli Ordini degli architetti, dell'Ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia, dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia, del Comitato regionale geometri e geometri laureati, della Federazione degli ordini dei periti industriali del Friuli Venezia Giulia.

4. Il requisito tecnico dei componenti indicati è soddisfatto da specifica formazione ovvero da attività, almeno quinquennale, svolta nel campo dei lavori pubblici o delle costruzioni.

5. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta di indicazione dei nominativi, si provvede

alla costituzione del Comitato con la nomina dei componenti indicati, purché in numero pari alla metà più uno dei soggetti designabili ai sensi del punto 3.

6. Il Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici, con proprio decreto, nomina i componenti interni ed esterni su indicazione delle Direzioni centrali competenti, società, enti, categorie, ordini e collegi professionali.

7. Il Comitato dura in carica quattro anni.

8. Il Comitato è coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici.

9. Il Direttore del Servizio competente in materia di lavori pubblici può delegare la presidenza del Comitato ad altro componente, dipendente regionale di categoria non inferiore a D.

10. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C.

11. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno:

- quattro componenti in rappresentanza degli enti pubblici e delle società partecipate, oltre al Presidente stesso;

- due componenti in rappresentanza delle organizzazioni datoriali;

- due componenti in rappresentanza degli ordini e collegi professionali.

12. Per ciascuno dei componenti titolari, gli enti, le società, le categorie, gli ordini e collegi professionali indicano un componente sostituto.

13. Il Comitato può avvalersi dei seguenti gruppi di lavoro specialistici:

- lavori edili;

- lavori infrastrutturali e ambientali;

- impianti meccanici ed elettrici.

14. I gruppi di lavoro specialistici sono formati dai componenti il Comitato, individuati con le modalità di cui al punto 6.

15. Le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

16. Il Comitato può essere interpellato dall'Amministrazione regionale per l'espressione di pareri o valutazioni inerenti la materia delle costruzioni e dei lavori pubblici.

17. A ciascun componente esterno che partecipa alle sedute del Comitato compete un gettone di presenza pari a euro 40,00- (quaranta), determinato con riguardo all'impegno professionale richiesto, al livello regionale dell'organo nonché all'entità dei gettoni già corrisposti ai componenti di organismi tecnici della stessa Direzione, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, determinato in base alla minor distanza tra la sede di riunione e la sede ordinaria di lavoro o di servizio, o il comune di residenza.

18. Il componente appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto.

19. Al componente esterno incaricato delle attività di verifica o redazione di elaborati, è attribuito un compenso nella misura indicata dalla seguente tabella:

a) revisione o redazione descrizione tecnica articolo completo	euro	10,00
b) revisione o redazione descrizione tecnica sub-articolo	euro	5,00
c) revisione prezzo elementare non analizzato	euro	4,00
d) revisione o redazione di analisi prezzo di articolo completo	euro	15,00
e) revisione o redazione di analisi prezzo di sub-articolo	euro	8,00
f) indicizzazione e rielaborazione dati, per ciascun prezzo	euro	0,50

20. Il compenso di cui al precedente punto 19 è riconosciuto ad avvenuta approvazione degli elaborati, anche con modifiche, da parte del Comitato.

21. In caso di incarico affidato a più componenti, il compenso di cui al punto 19 è suddiviso in parti uguali.

22. Al componente appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o dipendente pubblico in rapporto di servizio, incaricato delle attività di cui al punto 19, è attribuito un incentivo pari al cinquanta per cento del compenso spettante al componente esterno.

23. La spesa relativa agli oneri connessi al funzionamento del Comitato graverà a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

24. La spesa relativa all'incentivo da riconoscersi al personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o dipendente pubblico in rapporto di servizio, graverà sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 14/2002, della struttura direzionale competente in materia di lavori pubblici dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -